

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1198-A)

RELAZIONE DELLA II^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE BENEDETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1960

Comunicata alla Presidenza il 5 ottobre 1960

Proroga della delega al Governo relativa a modificazioni e soppressioni di uffici, ed enti e istituzioni di servizi operanti nel campo dell'igiene e della sanità pubblica di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 marzo 1958, n. 296, « Costituzione del Ministero della sanità » pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1958 ed entrata in vigore il 14 agosto 1958 (articolo 12 della legge stessa) ha delegato il Governo ad emanare entro due anni i provvedimenti di cui all'articolo 5 del decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, con l'osservanza dei criteri derivanti dalle norme stabilite dagli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 della stessa legge n. 296.

Il periodo di 2 anni è scaduto il 14 agosto stesso. I provvedimenti, preparati dagli organi governativi, non hanno potuto essere portati al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, a causa della decorsa lunga crisi di governo. Si esprime quindi avviso favorevole ad accordare una proroga che consenta al Governo di adempiere al proprio compito entro la data del 14 febbraio prossimo venturo.

BENEDETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La delega concessa al Governo dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, è prorogata di sei mesi.